

# Professioni 24



**CRISI DI IMPRESA, OLTRE 10MILA GLI ESPERTI**  
Terminata la fase del primo popolamento, ha superato quota 10mila (10.753 per l'esattezza) l'Albo dei gestori

della crisi di impresa tenuto dal ministero della Giustizia. Sono 7.887 i commercialisti (73% del totale) e 2.818 (26%) gli avvocati. Iscritti anche 42 consulenti del lavoro.

## Avvocati e altri professionisti, tutti i vincoli alle aggregazioni

**Modelli societari.** I legali possono esercitare solo in società tra avvocati. No alla Stp multidisciplinare anche dal Consiglio dei commercialisti (dopo quello forense). Nessun limite allo studio associato

Angelo Busani

In una società tra professionisti (Stp) possono anche essere soci uno o più avvocati, ma non come professionisti, bensì come soci di capitale e, quindi, in una Stp multidisciplinare l'oggetto sociale non può prevedere anche l'esercizio dell'attività forense.

Non è possibile costituire una società tra professionisti (Stp) multidisciplinare, e cioè con un oggetto sociale che preveda l'esercizio di una pluralità di professioni, se tra i soci non vi sia almeno un professionista per ciascuna delle professioni elencate nella clausola dell'oggetto sociale.

Sono queste alcune delle affermazioni contenute in un documento (Pronto ordini n. 51 del 17 maggio 2023) diramato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti in materia di esercizio delle professioni ordinarie sotto forma societaria, nel quale, sul punto della nuovamente proclamata preclusione per gli avvocati circa la loro partecipazione come soci professionisti nelle Stp, il Consiglio nazionale dei commercialisti mostra completo allineamento con il Consiglio nazionale forense che, in materia, si è nuovamente espresso di recente con un parere rilasciato il 15 dicembre 2022, in conformità a quanto già affermato in precedenza con il parere n. 64 del 25 maggio 2016.

**Le possibili combinazioni**

È insomma oggi definitivamente assodato che:

- l'unica forma societaria utilizzabile dagli avvocati, per l'esercizio della professione forense, è quella della società tra avvocati (Sta) disciplinata dalla legge 247/2012 (nonostante che la legge 183/2011 in tema di Stp non disponga limitazioni in ordine alla tipologia delle professioni che possono essere organizzate nella forma della Stp);
- un avvocato può ben essere socio di una Stp, ma non come socio professionista, bensì come socio di capitale, nei limiti in cui la legge 183/2011 consente la partecipazione di soci di capitale alle Stp (vale a dire, un terzo del capitale sociale); in sostanza, può intervenire nelle assemblee, votare per eleggere le cariche sociali, partecipare alla divisione degli utili, ma non può esercitare la professione forense, in quanto la Stp non può avere nel suo oggetto multidisciplinare l'esercizio dell'attività forense;
- viceversa, un dottore commer-

cialista può essere socio professionista di una Sta che abbia un oggetto multidisciplinare, prevedendo cioè che la società, accanto all'attività forense (di appannaggio dei soci avvocati), svolga anche l'attività propria dei dottori commercialisti;
- un avvocato può anche essere membro dell'organo amministrativo di una Stp, ma senza avere un ruolo di amministratore esecutivo;
- nulla osta, infine, a uno studio professionale associato multidiscipli-

plinare, nel quale siano aggregati avvocati e dottori commercialisti.

Quello appena prospettato è un panorama ricco di evidenti contraddizioni: un commercialista e un avvocato possono esercitare le rispettive professioni stipulando un'alleanza tra essi sia nella forma dello studio professionale associato sia nella forma della Sta, ma non possono costituire una Stp se non relegando l'avvocato al ruolo di socio di capitale e, quindi, a un ruolo che non gli consente di esercitare la sua professione.

**La mancata prevalenza**

E' ciò non a fronte di un'esplicita previsione di legge (in quanto né la legge 247/2012 né la legge 183/2011 dispongono in maniera esplicita su questo argomento) ma a fronte dell'interpretazione secondo la quale la legge 247/2012 andrebbe appunto letta nel senso di precludere im-

plicitamente agli avvocati di esercitare la loro professione sotto una forma societaria diversa da quella della società tra avvocati.

Il documento Cndcec 51/2023 è comunque interessante anche sotto altri aspetti. Ad esempio, vi si affronta, probabilmente per la prima volta, il caso della multidisciplinarietà "paritaria", disponendo che, quando nessuna delle professioni svolte dalla Stp sia qualificabile come "prevalente", la Stp deve essere registrata presso tutti gli ordini professionali nei quali siano iscritti i soci della Stp.

In altre parole, nella Stp multidisciplinare non deve esserci la prevalenza di una professione sulle altre, come poteva far presagire l'articolo 8, comma 2, del decreto 34/2013, che prescrive l'iscrizione della Stp presso l'Ordine relativo alla professione prevalente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Nessun obbligo di indicare l'attività prevalente: basta registrarsi presso i Ordini diversi**



### STA E STP A CONFRONTO

#### Il capitale

Sia nella Stp che nella Sta almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto in assemblea devono essere in mano ai soci professionisti. Un avvocato può partecipare a una società tra professionisti sottoscrivendo fino a un terzo del capitale.

#### L'organo di gestione

Mentre per la Stp non sono

previsti requisiti specifici, per la Sta la maggioranza dei membri deve essere composta da avvocati e tutti i membri del consiglio di amministrazione devono essere soci

#### La multidisciplinarietà

In base alle posizioni espresse dai Consigli di avvocati e commercialisti, un avvocato non può esercitare la professione in

una Stp ma deve scegliere la Sta. Al contrario, un commercialista può essere socio e lavorare in una società tra avvocati

#### L'attività prevalente

Nella Stp non va indicata una attività prevalente. Se tutte quelle svolte sono paritarie la società va registrata in tutti gli Ordini a cui appartengono i soci

### PANORAMA

#### OLTRE ALLE MISURE DEL DECRETO LEGGE

## Alluvione, i sostegni degli enti alle categorie

**LO STOP Sospesi i versamenti di commercialisti e consulenti del lavoro nel perimetro dello stato di emergenza**

Le categorie professionali si mobilitano per venire in soccorso degli iscritti residenti nelle zone alluvionate di Romagna, Marche e Toscana. Sono molte le iniziative già annunciate che si affiancano al sostegno statale (una tantum fino a 3mila euro previsto dal decreto alluvioni, si veda Il Sole 24 Ore del 3 giugno). Cassa dottori commercialisti ha sospeso il versamento della prima rata dei contributi minimi 2023, scaduto il 31 maggio, e tutti gli altri termini contributivi e amministrativi. La stessa sospensione, compresi i pagamenti rateali, è stata decisa da Enpacl per i consulenti del lavoro. L'ente di previdenza sta raccogliendo informazioni sui danni subiti dagli iscritti e, subito dopo, ha annunciato «misure di sostegno».

Enpab (biologi) ha deliberato un contributo una tantum pari al 60% delle spese sostenute (massimo 10mila euro) a favore degli iscritti che abbiano subito danni allo studio nei comuni nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Geometri under 35 hanno organizzato a Riccione il proprio evento il 13 e 14 giugno dal titolo «Il futuro che vogliamo». Il Consiglio nazionale si farà carico delle spese di iscrizione delle delegazioni. In più per i geometri dei territori colpiti dall'alluvione il Consiglio ha già deciso di ridurre da 60 a 50 crediti l'obbligo formativo del triennio in corso. Anche il presidente di Inarcassa, Giuseppe Santoro, ha annunciato aiuti «al più presto» per architetti e ingegneri nelle aree interessate. Il regolamento per le calamità naturali dell'istituto prevede contributi rimborsabili senza interessi.

—V.Uv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### TRIBUNALE DI MILANO

## Mediatori familiari, istanze entro il 16 giugno

**Tra i requisiti c'è l'iscrizione da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali censite dal Mimit**

Sono invitati a presentare domanda entro venerdì 16 giugno i professionisti che intendono iscriversi nel nuovo elenco dei mediatori familiari presso il Tribunale di Milano. La domanda va inviata a mezzo Pec, preferibilmente compilando il modulo diffuso dallo stesso Tribunale insieme con il bando per la costituzione del nuovo elenco.

Così il Tribunale attua le novità in materia di mediazione familiare introdotte dalla riforma civile (decreto legislativo 149/2022), che saranno operative dal 30 giugno. La riforma, in particolare, ha regolato l'intervento della mediazione familiare nei procedimenti relativi a famiglie e minori e previsto che presso ogni tribunale sia istituito un elenco di mediatori familiari. Per chiedere l'inserimento occorre essere iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, avere adeguata formazione e specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia, in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e, inoltre, essere di condotta morale specchiata.

Le domande di iscrizione saranno esaminate da un comitato, presieduto dal presidente del Tribunale e composto dal Procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali inserite nell'elenco del Mimit. Per costituire il comitato il bando invita quindi il Procuratore a indicare un suo delegato e un supplente e le associazioni dei mediatori familiari a segnalare un loro rappresentante e un supplente.

—V.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole  
**24 ORE**

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Fabio Tamburini**

VICEDIRETTORI  
**Daniele Bellasio** (Responsabile online)  
**Jean Marie Del Bo**  
**Alberto Orioli** (Vicario)

CAPOREDATTORE CENTRALE  
**Roberto Iotti**

CAPO DELLA REDAZIONE ROMANA  
**Giorgio Santilli**

UFFICIO CENTRALE

**Fabio Carducci** (vice Roma),  
**Balduino Ceppetelli**, **Giuseppe Chiellino**,  
**Laura Di Pillo**, **Marco Libelli**,  
**Armando Massarenti**, **Mauro Meazza**  
(segretario di redazione)

LUNEDÌ

**Paola Dezza**

UFFICIO GRAFICO CENTRALE  
**Adriano Attus** (creative director)  
**Francesco Narracci** (art director)

RESPONSABILI DI SETTORE

**Riccardo Barlaam**  
(Economia e politica internazionale)  
**Giulia Crivelli** (Moda24 - Viaggi)

**Maria Carla De Cesari** (Norme & Tributi)

**Marco Ferrando** (Finanza & Mercati)  
**Alberto Grassani** (Imprese & Territori)  
**Laura La Posta** (Rapporti)  
**Stefano Salis** (Commenti-Domenica)  
**Giovanni Uggeri** (Food24)  
**Gianfranco Ursino** (Plus24)

SOCIAL MEDIA EDITOR

**Marco lo Conte** (coordinatore)

GRUPPO 24 ORE

PROPRIETARIO ED EDITORE  
**Il Sole 24 ORE S.p.A.**

PRESIDENTE  
**Edoardo Garrone**

VICE PRESIDENTE  
**Claudia Parzani**

AMMINISTRATORE DELEGATO  
**Mirja Cartia d'Asero**

SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE

**Viale Sarca, 223 - 20126 Milano**  
Tel. 023022.1 - Fax 0243510862

AMMINISTRAZIONE  
**Viale Sarca, 223 - 20126 Milano**

REDAZIONE DI ROMA  
**Piazza dell'Indipendenza 23b/c - 00185**  
Tel. 063022.1 - Fax 063022.6390  
e-mail: letterealsole@ilssole24ore.com

PUBBLICITÀ  
**Il Sole 24 ORE S.p.A. - SYSTEM**

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE  
**Viale Sarca, 223 - 20126 Milano**  
Tel. 023022.1 - Fax 023022.214  
e-mail: segreteria@ilssole24ore.com

© Copyright Il Sole 24 ORE S.p.A.  
Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte di questo quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici o meccanici quali la fotoreproduzione e la registrazione.

PREZZI  
con "Terre di mezzo" €12,90 in più;  
con "Le ricette antidiabete" €8,90 in più;  
con "Allena-Mente 2.0" €11,90 in più;  
con "L'intelligenza artificiale non esiste" €12,90 in più;  
con "Il lavoro del lavoro" €12,90 in più;  
con "Il codice del futuro" €12,90 in più;  
con "Gioventù bloccata" €12,90 in più;  
con "Capire l'economia e non solo" €12,90 in più;  
con "L'investitore consapevole" €12,90 in più;  
con "Guida al PNRR 8" €10,90 in più;  
con "Accanto IMU 2023" €10,90 in più;  
con "Casa - Affitti abitativi e commerciali" €10,90 in più;  
con "Il regime forfettario" €10,90 in più;  
con "Il codice degli appalti" €10,90 in più;  
con "Aspenia" €12,90 in più;  
con "HTSI" €2,00 in più.

Prezzi di vendita all'estero:  
Costa Azzurra €3, Svizzera Sfr 3,90